



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Determinazione n. 2018/46/0026 del 16/10/2018

Oggetto: MTT 2018/001 MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA NEL TERRITORIO COMUNALE. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 210.000,00 (CIG: 7652315A19). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

PREMESSO che con delibera di G.C. n. 430 del 17/07/2018 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale", dell'importo complessivo di € 210.000,00, da finanziarsi con fondi propri;

RITENUTO di procedere per l'affidamento di che trattasi dando atto che in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese (definite dall'art. 3, c. 1 lett aa) del D. Lgs. 50/2016), e, quindi, è senz'altro comunque rispettata la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 51 sopra citato, norma che per sua natura appare logicamente applicabile ad affidamenti di importo più rilevante di quello in questione.

PRESO ATTO che in ordine alla riforma normativa introdotta con il c.d. correttivo, D. Lgs. 56/2017, in relazione alle modalità di gara da applicarsi a progetti di lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, il Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, ha risposto positivamente al quesito del MIT sull'interpretazione del combinato disposto degli [articoli 36, comma 2](#), lettere b), c) e d) e [95, comma 4, lettera a\)](#), del [Codice dei contratti](#), nel senso dell'unica lettura rispondente a criteri di ragionevolezza e dunque pienamente condivisibile sia che la modifica apportata dal correttivo all'innalzamento della soglia per l'utilizzo del criterio del minor prezzo esclude qualsiasi ricaduta sulle procedure di scelta del contraente, con la conseguenza che deve ritenersi possibile l'utilizzo del criterio del minor prezzo anche nelle procedure negoziate da 150.000 euro e fino a 1 milione di euro;

RITENUTO di condividere l'interpretazione fornita da ANAC, disponendo per l'affidamento dei lavori di che trattasi, di procedere con procedura negoziata atteso che l'importo lavori rientra in quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, pertanto si può procedere mediante procedura negoziata *"previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti"* e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando l'efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della procedura negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione all'importo dell'appalto;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice e dal D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- dott. Daniele Agostini, Capo Servizio Mobilità e Traffico, quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2018/430);
- ing. Luca Coin, funzionario tecnico, quale direttore dei lavori;

VISTO il D.M. 7.3.2018, n. 49 ed, in particolare, gli artt. 5, c. 5 (che rimette al capitolato speciale d'appalto l'indicazione degli eventuali casi in cui è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore per l'ipotesi di consegna ritardata dei lavori) e 9 (che rimette al capitolato speciale d'appalto la disciplina della gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve);

PRESO ATTO che il capitolato speciale d'appalto, approvato con deliberazione di G.C. n. 430/2018, deve essere integrato, in esecuzione dei sopra richiamati articoli del D.M. 49/18, con i sotto indicati due articoli:

CASI NON ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RECESSO APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 5, c. 4, D.M. 7.3.2018, n. 49, si precisa che è facoltà della stazione appaltante non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore in ipotesi di consegna ritardata dei lavori, qualora il ritardo nella consegna dei lavori non superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.

GESTIONE DELLE RISERVE

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 106, comma 1, i contratti d'appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento quando le modifiche sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili;
- della necessità di garantire la manutenzione della segnaletica luminosa nel territorio comunale senza soluzione di continuità per motivi di sicurezza stradale, motivo per cui il RUP ha previsto che, entro il termine contrattuale dei lavori e nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara, sia prevista una modifica ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che consiste in un aumento del tempo contrattuale per un periodo di durata fino ad un quarto (3 mesi) del tempo contrattuale originario ed eventualmente anche in un aumento dell'importo contrattuale fino ad un quinto dell'importo medesimo;

RITENUTO per questo motivo di integrare lo schema di contratto all'art. 3 "Tempo utile e penali" con l'inserimento della clausola di modifica prevista dal RUP nella relazione tecnica di progetto e approvata con delibera G.C. n. 430/2018 che segue:

"Qualora entro il termine contrattuale dei lavori non risulti ancora completata la procedura di gara e affidamento dell'appalto immediatamente successivo, il contratto d'appalto in essere potrà essere assoggettato a modifica, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Tale modifica consiste in:

- *aumento del tempo contrattuale per un periodo di durata fino ad un quarto (3 mesi) del tempo contrattuale originario;*
- ed eventualmente anche in:*
- *aumento dell'importo contrattuale fino ad un quinto dell'importo medesimo";*

VISTO

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- le norme sulla qualificazione delle imprese di cui al D.P.R. 207/2010 e le circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n.182/400/93 del 1° marzo 2000 e n. 823/400/93 del 22.06.2000;
- la linea guida n. 4, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, così come integrate con delibera del consiglio n. 206 del 01/03/2018;
- l'art. 1, comma 65 della L. 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto stabilito nella deliberazione del 20 dicembre 2017 n. 1300 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO che

- l'importo lavori ammonta a € 167.000,00 ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 225,00 mentre ogni impresa che intenda partecipare alla procedura di selezione del contraente dovrà dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione, di aver versato la somma di € 20,00 a titolo di contribuzione;
- la spesa trova copertura su un capitolo finanziato con proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per infrazione al Codice della Strada [art. 208, comma 4, lett. a) del Dlgs 285/1992] atteso che trattasi di intervento con finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale;
- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 4 e n. 5 del 29 gennaio 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il

D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13 febbraio 2018 - immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG 2018-2020;

VISTO

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. che l'oggetto del contratto è la realizzazione di interventi di "Manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale";
2. di integrare il capitolato speciale d'appalto con gli articoli esposti in parte narrativa del presente provvedimento, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, c. 5 e di cui all'art. 9 del D.M. 7.3.2018, n. 49;
3. di integrare l'art. 3 "Tempo utile e penali" dello schema di contratto approvato con delibera di G.C. 430/2018 con la clausola riportata in premessa, per le motivazioni sopra evidenziate;
4. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nelle Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto, (approvati con delibera di G.C. n. 430/2018 e qui integrati) ed in particolare:
 - l'importo lavori di € 167.000,00 viene scisso in € 160.320,00 da assoggettare a ribasso ed in € 6.680,00 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza;
5. che all'affidamento dei lavori si procede con procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, c. 2 lett. c) e dell'art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo l'interpretazione fornita dal Presidente dell'ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, e trattandosi di contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo saranno escluse automaticamente;
6. di procedere, in via preventiva ad indagine di mercato attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sito <http://www.padovanet.it> di apposito avviso per individuare 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, mediante sorteggio tra coloro che avranno manifestato interesse, secondo quanto stabilito dall'art. 36, c. 7 del D. Lgs. 50/2016 e dalle Linee Guida n. 4;
7. che relativamente alle opere da eseguire:
 - la categoria prevalente è OS9 – "impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico" - importo lavori € 167.000,00;
 - ai sensi della dell'art. 105, comma 2 della D.Lgs 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto;
8. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici non devono trovarsi in uno dei motivi di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
9. la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. nei confronti dell'appaltatore avverrà prima della stipula del contratto e la dimostrazione delle eventuali circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali, come previsti dal [comma 13 dell'articolo 80](#), avverrà con i mezzi di prova di cui alle linee guida ANAC n. 6, paragrafo 4;
10. l'impresa dovrà possedere attestazione rilasciata da Società di attestazione SOA di cui al d.P.R. 207/2010, attualmente in vigore, regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica adeguata alla categoria importo dei lavori da appaltare;

11. in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di ordine speciale devono essere posseduti nelle misure minime previste dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010;
12. che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata (art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
13. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, delle linee guida ANAC n.3/2016 di attuazione del Codice e del D.M. infrastrutture e trasporti del 7/3/2018 n. 49, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento viene individuato:
 - dott. Daniele Agostini quale responsabile del procedimento per i lavori di che trattasi;
 - ing. Luca Coin, funzionario tecnico, quale direttore dei lavori di che trattasi, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4 DM 7.3.2018, n. 49;di impegnare la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 13193700 ad oggetto "Manutenzione della segnaletica stradale luminosa nel territorio comunale" del Bilancio di Previsione 2018 - Classificazione di bilancio U.10.05.1.03 Conto PF U.1.03.02.09.012 – prenotazione n. 2018/9550/00 (deliberazione G.C. n. 430/2018) (vincolo 2018PM01)

16/10/2018

Il Capo Servizio Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa